

Risparmio. In vigore da oggi il decreto 116/07 sulle somme non movimentate per dieci anni

Parte l'operazione «dormienti»

Entro il 17 febbraio le banche dovranno avvertire i clienti

Valentina Maglione
ROMA

Chiospetta di aver "dimenticato", senza movimentarle per almeno dieci anni, somme depositate in banca o presso un altro intermediario stia allerta. Nei prossimi sei mesi (vale a dire entro il 17 febbraio) banche e intermediari tenderanno di mettersi in contatto con i titolari di questi conti (cosiddetti conti "dormienti") per invitarli a effettuare un'operazione ed evitare così che il denaro vada ad alimentare il fondo destinato a risarcire le vittime dei crack finanziari e a pagare la stabilizzazione dei precari della Pa.

Il fondo salva-crack

Entra, infatti, in vigore oggi il Dpr 116 del 2007 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 178 del 2 agosto), che regola il passaggio delle somme dormienti al fondo per indennizzare i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie (come Cirio e Parmalat) e danneggiati dal default dei bond argentini,

previsto dalla Finanziaria 2006 (legge 266/05, comma 345 dell'articolo unico). Lo stesso fondo al quale la Finanziaria 2007 (legge 296/06, comma 420 dell'articolo unico) ha deciso di attingere per finanziare la stabilizzazione dei precari pubblici.

Il regolamento è solo la prima tappa della marcia verso i risarcimenti. Saranno, infatti, altri decreti, attesi entro il 17 febbraio, a dettare le regole per attivare il fondo salva-crack, mentre il Dpr 116/07 si limita a stabilire come alimentare.

Archiare il transito dalla banca al fondo sono i depositi di denaro e di strumenti finanziari e contratti di assicurazioni. Sono esclusi i rapporti fino a 100 euro e le cassette di sicurezza.

I campanelli d'allarme

Prima di devolvere le somme non movimentate per almeno dieci anni al fondo, gli intermediari interessati (vale a dire banche, intermediari finanziari, assicurazio-

ni, Sim, Sgr e Poste italiane) dovranno avvertire i clienti "sme-morati". Come? Con una raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto del titolare del conto o a terzi da lui delegati. La prima tranche di lettere partirà nei prossimi sei mesi, per tentare di raggiungere i titolari dei conti già dormienti. A regime, poi, la raccomandata sarà inviata appena raggiunti i dieci anni occorrenti per la "dormienza".

Si tratta di un'operazione non sempre destinata ad avere successo. È probabile, infatti, che molti titolari di conti dormienti siano in realtà defunti e che gli eredi non siano a conoscenza dell'esistenza dei rapporti bancari. In questi casi, la raccomandata inviata all'ultimo indirizzo del defunto potrebbe non essere intercettata dagli eredi. Anche per evitare queste situazioni, il disegno di legge sulle liberalizzazioni, ora in discussione al Senato (As 1644), consente agli intestatari dei conti di indica-

Le scadenze**6 mesi****Entro il 17 febbraio**

Partiranno nei prossimi sei mesi le raccomandate inviate da banche, Poste e intermediari ai titolari dei rapporti "dormienti", vale a dire non movimentati per almeno dieci anni

180 giorni**Per evitare l'estinzione**

Le somme "dimenticate" confluiranno nel fondo creato dalla Finanziaria 2006 per risarcire le vittime delle frodi finanziarie e al quale si attingerà anche per pagare la stabilizzazione dei precari pubblici. Per evitare il transito del denaro, il titolare deve effettuare un'operazione entro 180 giorni da quando ha ricevuto la lettera

re fino a tre persone che le banche dovranno contattare dopo due anni senza operazioni.

Il passaggio

In base al regolamento in vigore da oggi, le somme passeranno al fondo se non saranno movimentate entro 180 giorni da quando la lettera è stata ricevuta. Nella fase transitoria, gli intermediari hanno a disposizione quattro mesi, una volta scaduti i 180 giorni, per devolvere il denaro al fondo. Ma il titolare del conto potrà reclamare le somme anche in seguito, fino al compimento delle ordinarie cause di estinzione del diritto al rimborso (come la prescrizione). Attenzione, quindi, agli elenchi dei rapporti dormienti (identificati anche con il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari) che saranno pubblicati a cura dell'intermediario (e a spese dei dormienti) entro il 31 marzo di ogni anno su un quotidiano nazionale e sul sito internet del ministero dell'Economia.

Angelo Busani

La disposizione del decreto legge 7/2007 che ha inteso semplificare il procedimento di cancellazione delle ipoteche (articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies) rischia di porre più di un problema applicativo che potrebbe pregiudicarne i risultati.

La nuova disciplina (si veda anche «Il Sole-24 Ore» del 15 agosto) impone alla banca di eseguire in automatico, una volta ricevuto il pagamento a estinzione del mutuo, una comunicazione all'agenzia del Territorio di avvenuta estinzione dell'ipoteca a seguito di saldo del debito garantito (da inviare entro 30 giorni dal giorno dell'estinzione). L'ufficio dei registri immobiliari, ricevuta la comunicazione, deve provvedere all'annotazione della comunicazione in un apposito registro.

I problemi aperti sono, però, di non poco peso. In primo luogo, c'è la questione delle vendite di edifici di nuova costruzione: l'articolo 8 della legge 122/2005 (in tema di tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione) stabilisce che «il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto (...) al perfezionamento di un titolo per la cancellazione (...) dell'ipoteca» iscritta dal costruttore per finanziare i lavori di costruzione. Quindi, non è oggettivamente possibile avvalersi della nuova procedura.

Per gli immobili "usati" c'è poi il problema dell'estinzione del mutuo, contestualmente alla vendita dell'immobile ipotecato, mediante utilizzo del denaro pagato al venditore dall'acquirente

(il quale spesso, a sua volta, lo ricava dalla stipula di un mutuo): un caso sempre più frequente, in quanto la durata dei mutui (20, 30 o 40 anni) è ormai tale da rendere usuale la vendita del bene ipotecato con il mutuo ancora in essere.

In questi casi sono in gioco molti interessi: l'interesse dell'acquirente ad acquisire un immobile non ipotecato; quello della banca, che presta i soldi all'acquirente, di prendere un'ipoteca di primo grado; l'interesse di chi vende a beneficiare del procedimento di cancellazione ipotecaria senza spese.

Si tratta, tuttavia, di posizioni difficilmente conciliabili. Infatti, quando è il notaio a incaricarsi della cancellazione, questi si premura che si realizzino tutte le condizioni perché la vecchia ipoteca sia estinta e perché l'acquirente e la nuova banca non subiscano pregiudizi dalla vecchia ipoteca.

Se ci si affida alla nuova procedura di cancellazione bisogna non solo "sperare" che la vecchia banca mandi la comunicazione di avvenuta estinzione all'agenzia del Territorio (e che quindi, per esempio, non esistano problemi di non coincidenza tra importo preteso dalla banca e importo versato dal mutuatario), ma anche "scommettere" che la vecchia banca non si avvalga della facoltà di comunicare all'Agenzia la cosiddetta "dichiarazione di permanenza" della vecchia ipoteca.

Il comma 8-novies dell'articolo 13 del decreto legge 7/2007 dispone, infatti, che l'estinzione dell'ipoteca «non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'agenzia del Territorio

e al debitore, entro il medesimo termine di 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione (...) che l'ipoteca permane».

Va sottolineato che in questo primo periodo di applicazione, alcune banche non hanno inteso rilasciare dichiarazioni di rinuncia alla facoltà di richiedere la permanenza dell'ipoteca.

Si pone, poi, un ultimo problema, di non secondaria importanza. Invece di disporre l'esecuzione della cancellazione sul già funzionante ed efficiente registro delle iscrizioni

IL PROBLEMA

Il «vecchio» istituto di credito può informare l'agenzia del Territorio di non voler liberare dal vincolo l'immobile

LE NUOVE COSTRUZIONI

Le disposizioni sono incompatibili con le regole previste a tutela degli acquirenti

zioni (consultabile in via telematica), le norme regolamentari attuative (il decreto interministeriale Territorio-Giustizia del 23 maggio 2007 e il provvedimento del direttore del Territorio del 25 maggio 2007) hanno previsto un nuovo registro delle cancellazioni, da alimentare prima con comunicazioni cartacee, poi contenute in floppy disk e, secondo il decreto del 25 maggio, in via telematica solo dal 15 ottobre.

Per ora, dunque, la consultazione del registro presuppone l'accesso di una persona all'ufficio che lo conserva.

Agricoltura. Possibile rateizzare le multe

Quote latte, riaperti i termini

Gianni Allegretti

Riapertura dei termini per accedere alla rateizzazione e giro di vite sui primi acquirenti che non ottemperano agli obblighi in materia di quote latte.

Queste le nuove misure previste da due decreti del ministro delle Politiche agricole pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto per tentare di porre fine all'annosa questione delle quote latte che, con la compensazione relativa all'ultima campagna (2006-2007), ha registrato una recrudescenza delle proteste

a causa della compensazione della quota B tagliata in misura sensibilmente inferiore (47%) a quella delle precedenti campagne (93% per il 2005-2006 e 100% per il 2004-2005).

Con i nuovi provvedimenti il ministro cerca di fiaccare gli irriducibili sui quali grava la maggior parte dei 185 milioni di euro di multa per la campagna 2006-2007 e di ridurre le frange di evasione riconducibili ai primi acquirenti che scientemente non adempiono agli obblighi di trattenuta delle multe ai produttori e al loro versamento.

Con il decreto 6 luglio 2007 vengono riaperti i termini per aderire al beneficio del versamento rateale delle multe arretrate relative alle campagne dalla 1995-1996 alla 2001-2002. Il produttore che intende aderire alla "nuova" compensazione deve presentare istanza agli uffici regionali competenti impegnandosi a rispettare queste condizioni: rinuncia al contenzioso in essere, versamento del prelievo eventualmente ancora dovuto per tutte le campagne a partire dalla 2002-2003, impegno a effettuare gli eventuali versamenti

per le campagne future, impegno a versare il prelievo dovuto per le campagne dalla 1995-1996 alla 2001-2002 in non più di 14 rate annuali senza interessi a partire dal 2004, previo versamento delle rate già scadute e degli interessi maturati.

All'esito favorevole della domanda di ammissione alla rateizzazione, il produttore verrà informato entro il mese di novembre di ogni anno delle modalità di effettuazione dei versamenti da eseguirsi, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre con rate costanti di importo minimo non inferiore a cento euro.

Il decreto 5 luglio 2007, invece, pone alcune limitazioni all'esercizio dell'attività dei primi acquirenti con lo scopo di

evitare il perpetuarsi della costituzione di società che non adempiono e spesso vengono sciolte prima di subire verifiche o provvedimenti sanzionatori. Viene, infatti, previsto che i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono il riconoscimento di primo acquirente devono essere in regola con il regime quote latte (se produttori) e non devono aver ricoperto nel quinquennio precedente i medesimi incarichi presso altri acquirenti che siano stati oggetto di accertamento di violazioni in materia di quote latte. I primi acquirenti, inoltre, devono iniziare l'attività entro sei mesi dal riconoscimento e non possono sospenderla per periodi superiori ai sei mesi a pena di revoca del riconoscimento.

PREMIO GIORNALIERO
Ogni giorno una Fotocamera Compatta Digitale PENTAX Optio A10 8 Mega Pixel

PENTAX

IL SOLE 24 ORE PRESENTA: "LE PAROLE DEL GRANDE SCHERMO"

Nel film **Terminator** del 1984, il soldato Kyle Reese viene mandato dal futuro per salvare la vita di Sarah Connor, futura madre di John Connor che porrà fine alla sanguinosa battaglia fra uomini e macchine. La donna inizialmente non capisce perché sia in pericolo e Reese le racconta dell'imminente ribellione dei robot contro gli essere umani:

"It decided our fate in a microsecond. Extermination"

Quale di queste 3 traduzioni è quella usata nella versione italiana?

- A - Il nostro fato è stato deciso in un microsecondo. Sterminio.
B - Decisero così il nostro fato in un microsecondo. Sterminio.
C - È bastato un microsecondo per decidere il nostro destino. Sterminio.

LA RISPOSTA ESATTA DEL GIORNO 15 AGOSTO È: B

Partecipa al concorso estivo. Invia un sms al 334.109.24.24 con la lettera corrispondente alla traduzione esatta e vinci fantastici premi.

Tutti i giorni una fotocamera digitale Pentax, ogni lunedì un viaggio e soggiorno di una settimana per due persone a Londra e come super premio finale una moto Harley-Davidson® Sportster® XL883R tra tutti coloro che avranno inviato almeno una risposta corretta.

A DOMANI PER LA PROSSIMA BATTUTA**PREMIO GIORNALIERO**

Ogni giorno una Fotocamera Compatta Digitale PENTAX Optio A10 8 Mega Pixel

PENTAX**SUPER PREMIO FINALE**

Harley-Davidson® Sportster® XL883R

**SUPER PREMIO DEL LUNEDÌ**

Ogni lunedì un viaggio e soggiorno di una settimana a Londra per 2 persone (Partenza da Milano)

Expedia.it
Viaggia a modo tuo



© 2007 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

Le immagini dei premi sono puramente indicative.

Estratto del regolamento: dal 30 luglio al 2 settembre 2007 (con l'esclusione del 16 agosto) Il Sole 24 ORE propone il concorso "Le parole del grande schermo". Tutti i lettori potranno mettere alla prova le proprie conoscenze linguistiche e cinematografiche e partecipare all'estrazione di fantastici premi.

Tutti i giorni: una fotocamera digitale compatta Pentax Optio A10 assegnata in vincita immediata.

Ogni lunedì: un viaggio/soggiorno a Londra di una settimana per 2 persone, comprensivo di volo aereo A/R dall'Italia (aeroporto di Milano) e soggiorno in hotel 3 stelle, assegnato in vincita immediata. Il premio dovrà essere fruito entro il 15 dicembre 2007 previa prenotazione con 30 giorni di anticipo sulla data di partenza.

Superpremio finale: una motocicletta Harley-Davidson® Sportster® XL883R, assegnata in estrazione entro il 28 settembre 2007 tra tutti coloro che abbiano inviato almeno un messaggio valido nel corso della promozione.

Ogni giorno Il Sole 24 ORE pubblicherà una battuta in inglese di un celebre film e tre possibili traduzioni contrassegnate dalle lettere A, B, e C: solo una traduzione sarà quella corretta (per la risposta corretta farà fede esclusivamente il doppiaggio ufficiale del film nella versione home video). Per partecipare al concorso, il lettore dovrà inviare un messaggio SMS contenente esclusivamente la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta ritenuta corretta al numero 334.1092424 (costo di invio in base al piano tariffario personale). Tutti i lettori che avranno inviato la risposta corretta al quesito del giorno parteciperanno all'estrazione dei premi in palio.

Per ciascuna giornata saranno considerati validi i messaggi SMS inviati entro le ore 23,59/59: a ciascun lettore concorrerà solo con il primo sms inviato (eventuali messaggi inviati oltre al primo provenienti dal medesimo numero telefonico non saranno ritenuti validi). Sarà possibile vincere un solo premio per ciascuna tipologia.

Solo in caso di vincita immediata, il lettore riceverà un messaggio SMS di conferma con l'indicazione della vincita e le istruzioni per ritirare il premio. Montepremi complessivo indicativo: € 19.280,00 + IVA. Per informazioni su modalità di partecipazione, regolamento e tutela della privacy consultare il sito internet www.ilssole24ore.com/concorsocinema